



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-276

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L. (C.B. 54165) DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 216 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE GARE GESTITE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI GENOVA DELLE SOCIETA' IN HOUSE E D ALTRI ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE S.U.A.C. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016- CIG. 6826695EEA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- la Delibera C Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.0.0/255 in data 10.10.2016 si è proceduto ad indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pubblicità legale sui quotidiani, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per le gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Genova, delle società in house ed altri enti aderenti alla convenzione SUAC per un valore complessivo presunto di euro 162.042,49 oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a detta procedura venivano invitate tutte le sette ditte specializzate nel settore della pubblicità legale che avevano preventivamente presentato manifestazione di interesse a seguito di indagine esplorativa di mercato pubblicata sul sito del Comune di Genova per la durata di 15 giorni e con scadenza 6.10.2016 e, precisamente:

PRIMO PIANO S.R.L.

VIVENDA S.R.L.

INFO S.R.L.

COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L.

EDINDUSTRIA – CENTRO PER LE COMUNICAZIONI D'IMPRESA S.R.L.

NET4MARKET – CSAMED S.R.L.

ATENA COMMUNICATION S.R.L.

Preso atto che:

-entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute numero 3 offerte rispettivamente da parte di ATENA COMMUNICATION SRL, COMUNICAZIONE AL CUBO SRL, VIVENDA SRL

-Alle ore 15.00 del 17.10.2016 si teneva la seduta pubblica di gara, come risulta da verbale cron.184 conservato agli atti, a seguito della quale risultava quanto segue:

la società ATENA COMMUNICATIONS SRL offriva l'importo di euro 156.092,08 corrispondente alla percentuale di ribasso del 3,672%

la Società COMUNICAZIONE AL CUBO S.r.L. offriva l'importo di euro 152.645,35 corrispondete alla percentuale di ribasso del 5,799%;

la società VIVENDA SRL offriva l'importo di euro 155.717,48, corrispondente alla percentuale di ribasso del 3,903 %

risultava pertanto prima in graduatoria la ditta COMUNICAZIONE AL CUBO S.r.L. per aver proposto il prezzo piu' basso;

Si è ritenuto sostanzialmente inapplicabile il disposto dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per il calcolo dell'anomalia, essendo pervenute solo tre offerte e trattandosi, inoltre, di ribassi contenuti;

Considerato che:

-Sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso da parte dell'impresa COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto:

pertanto di assegnare definitivamente l'accordo quadro a favore dell'impresa COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L., per l'importo di euro 152.645,35 oltre IVA e durata sino al 31.07.2017, fatta salva per la Stazione Unica Appaltante la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro entro i limiti di capienza dello stesso ed eventualmente di incrementarlo entro i limiti del quinto dell'importo suddetto qualora si rendesse necessario;

Dato atto che essendo stato aggiudicato l'accordo quadro a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si dovrà attendere, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) ultimo periodo del predetto D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto;

Rilevato che:

-così come stabilito dal capitolato d'oneri, alla stipulazione dell'accordo quadro, che contiene già tutte le condizioni fissate, seguiranno ordinativi per le quantità di volta in volta stabilite da effettuarsi a cura del RUP dr.ssa Cinzia Marino, Dirigente Responsabile del Settore S.U.A. – Gare e Contratti;

Dato atto che:

non è ancora necessario fare impegni di spesa, che saranno invece necessari per poter effettuare gli ordinativi che seguiranno all'accordo quadro

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto infine che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

- 1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla ditta COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L. (cod. benef. 54165) il servizio di pubblicità legale sui quotidiani ai sensi degli artt. 66 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante conclusione di accordo quadro, per un importo complessivo di euro 152.645,35 oltre IVA e durata sino al 31.07.2017, fatta salva per la Stazione Unica Appaltante la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro entro i limiti di capienza dello stesso ed eventualmente di incrementarlo entro i limiti di un quinto dell'importo suddetto qualora si rendesse necessario;
- 2) di dare atto che gli impegni di spesa verranno regolarmente assunti a cura del RUP prima di effettuare i singoli ordinativi che seguiranno all'accordo quadro;;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) Di dare atto che si procederà alla diretta liquidazione delle fatture e che saranno emesse in esecuzione delle prestazioni conseguenti ai singoli contratti, mediante mandati di pagamento M1/Rag. Nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento
- 4) Di dare atto , ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi della Legge n. 190/2014, che la spesa di cui al presente provvedimento riveste carattere istituzionale;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
- 6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

di dare atto, altresì, che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa